

STATUTO

CASA DELLA PROVVIDENZA SRL - IMPRESA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA MONTE VERGINE
5

Numero REA: CT - 466389

Codice fiscale: 06097940875

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-02-2025 - Statuto completo	2
--	---



Paolo Di Giorgi
Notaio

----- Allegato "B" al N.16.222 della Raccolta

-----**STATUTO**-----

Articolo 1 - DENOMINAZIONE-----

La società è denominata **CASA DELLA PROVVIDENZA SRL -
IMPRESA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE**-----

Articolo 2 - OGGETTO-----

La società, che non ha scopo di lucro, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017
n.112 acquisisce la qualifica di "impresa sociale" in quanto esercita in
via stabile e principale, l'attività diretta a realizzare finalità di interesse
generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, aventi i requisiti di cui agli articoli n.ri 2) e 3) del
menzionato decreto legislativo n.112/2017 e successive modifiche e/o
integrazioni e/o leggi sostitutive dello stesso. -----

La società potrà svolgere in via stabile e principale una o più attività
d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale e segnatamente:-----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della
legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni ed interventi,
servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e successive
modificazioni e di cui alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive
modificazioni;-----

- interventi e prestazioni sanitarie;-----

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio
dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale
n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;-----

	- la gestione di strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non nonché servizi integrati per residenze protette;----	
	- gestione di residenza socio assistenziale, di reparti protetti di	
	residenza socio assistenziale e di istituti di riabilitazione geriatrici;-----	
	- servizi e centri di riabilitazione, compresi i servizi diurni e	
	ambulatoriali, di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere	
	domiciliare e non oppure realizzata entro centri appositamente allestiti;-	
	- servizi sanitari e socio sanitari accreditati presso i competenti enti	
	pubblici, ivi compresi, servizi domiciliari e territoriali anche attraverso	
	accreditamenti con gli Enti Locali e con lo Stato per la gestione dei	
	voucher sociali e socio-sanitari integrati;-----	
	- servizi socio sanitari per persone anziane, portatori di handicap,	
	minori, soggetti affetti da disagio psichico, fisico;-----	
	-telesoccorso e telecontrollo a favore di persone anziane al proprio	
	domicilio;-----	
	- dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi; -----	
	- la gestione di centri diurni ed altre strutture finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita nonché per il tempo libero, la	
	cultura ed il turismo sociale;-----	
	- soggiorni climatici per anziani; -----	
	- servizi di trasporto a fronte delle necessità di spostamento degli	
	anziani per visite, interventi diagnostici o trattamenti riabilitativi	
	ambulatoriali, accesso ai centri diurni integrati;-----	
	- servizi di consulenza e segreteria per anziani; -----	
	- servizi di assistenza notturna; -----	

	- attività ludico motoria finalizzata alla promozione del benessere fisico,	
	psico-emotivo e relazionale; -----	
	- ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani	
	finalizzato al miglioramento della qualità della vita nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; -----	
	- attività di formazione e consulenza nel settore dell'assistenza agli	
	anziani, attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali	
	entro cui l'impresa sociale opera al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di	
	bisogno; -----	
	- servizi educativi attraverso attività di consulenza per la promozione	
	sociale, educativa, ad enti, scuole, aziende, strutture socio sanitarie; ---	
	- formazione e consulenza negli ambiti di competenza; -----	
	- ogni altra attività che sia considerata comunque di interesse generale	
	indipendentemente dal suo oggetto come previsto all'articolo 2 comma 4	
	del D.lgs. 112/2017 e nello specifico ogni attività d'impresa nella quale,	
	per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	siano occupati lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2,	
	numero 99), del regolamento (UE) n.651/2014 della commissione del 17	
	giugno 2014 e successive modificazioni; persone svantaggiate o con	
	disabilita' ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18	
	aprile 2016 n.50 e successive modificazioni nonché persone beneficiarie	
	di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre	
	2007 n.251 e successive modificazioni e persone senza fissa dimora	
	iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24	

	dicembre 1954 n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale	
	da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.-----	
	La società, nei limiti fissati dalle vigenti leggi, potrà compiere, in via non	
	prevalente e del tutto accessoria e strumentale, operazioni finanziarie e	
	mobiliari, commerciali, industriali ed immobiliari, includendo la stipula	
	di contratti di finanziamento, la concessione di garanzie reali o	
	personali, l'acquisizione di partecipazioni in altri enti e/o società aventi	
	scopo connesso e/o collegato, funzionali al perseguimento degli scopi	
	sociali e potrà svolgere altresì qualunque attività affine, connessa e/o	
	complementare a quelle sopra indicate, necessaria o utile per il	
	raggiungimento degli scopi stessi. -----	
	La società, quale impresa sociale, non ha scopo di lucro e	
	conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del D.lgs.n.112/2017	
	destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività	
	statutaria o ad incremento del patrimonio, salvo che intenda destinare	
	una quota non inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi	
	di gestione annuali in conformità a quanto previsto dall'articolo 3,	
	comma 3, D.lgs. n.112/2017.-----	
	Articolo 3 - SEDE -----	
	La società ha sede nel Comune di Catania.-----	
	Articolo 4 - DURATA -----	
	La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al	
	2050 e può essere prorogata.-----	
	Articolo 5 - CAPITALE -----	
	Il capitale sociale è di euro 10.000,00.-----	

	Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano	
	gli articoli 2481 e seguenti del c.c.. Salvo il caso di cui all'articolo 2482	
	ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante	
	offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai	
	soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma	
	dell'articolo 2473 c.c..-----	
	La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il	
	conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione	
	economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della	
	società, determinando le modalità del conferimento;-----	
	in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito	
	in denaro.-----	
	La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi	
	di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio	
	con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in	
	denaro presso la società.-----	
	La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo	
	oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle	
	normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la	
	raccolta di risparmio tra il pubblico.-----	
	E' attribuita alla competenza dei soci in assemblea, con le maggioranze	
	previste dall'art. 2479 bis, l'emissione dei titoli di debito di cui	
	all'articolo 2483 c.c..-----	
	Articolo 6 - DOMICILIAZIONE -----	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se	

	nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri	
	sociali.-----	
	Articolo 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER	
	ATTO TRA VIVI -----	
	Il trasferimento delle partecipazioni sociali e dei diritti di sottoscrizione	
	relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del	
	principio di "non discriminazione" di cui all'art.8 del D.lgs 112/2017.----	
	Nel caso in cui un socio intenda cedere, in tutto o in parte, la propria	
	quota a terzi dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, a	
	mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il	
	prezzo e le condizioni offerti dall'acquirente e le altre modalità della	
	compravendita.-----	
	A parità di condizioni, i soci, debitamente informati dall'organo	
	amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,	
	da inviarsi nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione da	
	parte del socio offerente, potranno rendersi acquirenti della quota posta	
	in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute. -----	
	Le quote rimaste inoperte potranno essere acquistate dagli altri soci	
	nelle rispettive proporzioni e alle medesime condizioni.-----	
	Il socio intenzionato a cedere, in tutto o in parte, la propria quota può	
	farne offerta agli altri soci anche in assenza di un'offerta da parte di	
	terzi. In questo caso, la comunicazione di cui al primo periodo dovrà	
	contenere l'indicazione del prezzo e delle altre condizioni alle quali il	
	socio è disposto a cedere. -----	
	I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno	

	informare l'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno, da inviarsi entro quindici giorni dal giorno in cui	
	hanno avuto notizia della proposta di vendita.-----	
	Trascorso il termine di cui sopra, il socio potrà cedere liberamente la	
	quota per la quale non sia stata esercitata la prelazione, purché il	
	trasferimento avvenga entro tre mesi dalla scadenza del predetto	
	termine.-----	
	Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato per l'intera quota	
	offerta in vendita, il socio offerente potrà revocare l'offerta, dandone	
	comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,	
	ai soci disposti ad acquistare, entro dieci giorni dalla scadenza del	
	termine di cui sopra per l'esercizio della prelazione.-----	
	Il diritto di prelazione non opera nel caso in cui il trasferimento avvenga	
	a favore di parenti e/o affini in linea retta di primo grado o del coniuge	
	del cedente.-----	
	Il presente articolo si applica anche in ipotesi di trasferimento della	
	nuda proprietà e di costituzione di usufrutto su quota.-----	
	La non ammissione o l'esclusione del socio non può essere determinata	
	in alcun caso da ragioni discriminatrici rispetto al sesso, alla cultura,	
	alla lingua, alla razza, alle proprie visioni e convinzioni politiche,	
	religiose o di qualsiasi altra natura.-----	
	L'assemblea dei soci può essere investita dall'istante in merito alla	
	decisione finale in relazione ad un eventuale provvedimento di diniego	
	di ammissione o di esclusione del socio.-----	
	Articolo 8 - MORTE DEL SOCIO -----	

	Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa	
	di morte.-----	
	Articolo 9 - RECESSO -----	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'	
	approvazione delle decisioni riguardanti:-----	
	a. il cambiamento dell'oggetto della società;-----	
	b. la trasformazione della società;-----	
	c. la fusione e la scissione della società;-----	
	d. la revoca dello stato di liquidazione;-----	
	e. il trasferimento della sede della società all'estero;-----	
	f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica	
	dell'oggetto della società;-----	
	g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante	
	modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468,	
	quarto comma c.c.;-----	
	h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova	
	emissione a terzi.-----	
	Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.-----	
	Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento	
	ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di	
	recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c..-----	
	Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.-----	
	La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione	

	nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle	
	decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle	
	generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni	
	inerenti al procedimento.-----	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può	
	essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte	
	del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti	
	che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla	
	data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. -----	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è	
	pervenuta alla sede della società. -----	
	Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel	
	libro dei soci.-----	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di	
	efficacia, se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società	
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento	
	della società.-----	
	Articolo 10 -- LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI -----	
	Nelle ipotesi previste dall'articolo 9, le partecipazioni saranno	
	rimborsate al socio o ai suoi eredi con riferimento al capitale	
	effettivamente versato dal socio ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di quanto previsto all'ultimo comma dell'art.7.-----	
	Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci	
	proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo	
	concordemente individuato dai soci medesimi. -----	

	Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve	
	disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale	
	corrispondentemente.-----	
	In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base	
	di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio	
	receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo	
	n.5 c.c.-----	
	Articolo 11 - UNICO SOCIO -----	
	Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la	
	persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli	
	adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.-----	
	Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli	
	amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per	
	l'iscrizione nel registro delle imprese. -----	
	L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla	
	pubblicità prevista nei commi precedenti. -----	
	Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro	
	trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data	
	di tale iscrizione. -----	
	Articolo 12 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E	
	CONTROLLO -----	
	La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività	
	di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè	
	mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del	
	registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c.--	

Articolo 13 - AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all' articolo 2390 c.c..

Articolo 14 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla

	prossima assemblea.-----	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi	
	causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso-----	
	di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari,	
	si applica l'articolo 2386 c.c.-----	
	Articolo 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il	
	consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, e	
	può altresì eleggere un vice-presidente, che fa le veci del primo in caso	
	di sua assenza o temporaneo impedimento.-----	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al	
	successivo articolo 16, possono essere adottate mediante consultazione	
	scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.-----	
	Le modalità di consultazione scritta o di acquisizione del consenso	
	espresso per iscritto, saranno determinate dal consiglio di	
	amministrazione alla sua prima riunione, in modo tale comunque da	
	assicurare a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla	
	decisione e che sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata	
	informazione.-----	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza	
	della maggioranza degli amministratori in carica.-----	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti.---	
	In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio. Le decisioni degli	
	amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	

	decisioni degli amministratori.-----	
	La relativa documentazione è conservata dalla società. -----	
	Articolo 16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----	
	In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.-----	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.-----	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.-----	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.-----	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.-----	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -----	
	a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario	

	della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto	
	luogo; -----	
	b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione; -----	
	c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; ----	
	d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché	
	di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto	
	della maggioranza dei suoi membri in carica. -----	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal	
	presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel	
	libro delle decisioni degli amministratori. -----	
	Articolo 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della	
	società. -----	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	Amministratori. -----	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può	
	delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto	
	da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti,	
	anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni	

	contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non	
	possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475,	
	comma quinto c.c.,-----	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i	
	poteri. -----	
	Articolo 18 - RAPPRESENTANZA -----	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.-----	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza	
	della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai	
	singoli consiglieri delegati, se nominati. -----	
	In caso di amministrazione disgiunta, la rappresentanza spetta a tutti gli	
	amministratori.-----	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e	
	ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. ----	
	Articolo 19 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI -----	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni	
	del loro ufficio.-----	
	I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità	
	annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili	
	netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione	
	dalla carica, e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di	
	quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.-----	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il	
	loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento	

	della nomina.-----	
	Articolo 20 - ORGANO DI CONTROLLO -----	
	I soci nominano l'organo di controllo interno. -----	
	L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci	
	in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da	
	tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo	
	2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci vigilano	
	sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
	sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
	sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2,	
	3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia	
	stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e	
	di controllo. A tal fine essi possono chiedere agli amministratori notizie,	
	anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle	
	operazioni o su determinati affari. Salvo quanto previsto infra, la	
	revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a	
	discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un	
	revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge. Nel	

	caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti	
	indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la	
	revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una	
	società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci	
	iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Le riunioni dell'organo di	
	controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di	
	telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del	
	consiglio di amministrazione. In caso di superamento da parte della	
	società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis	
	del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un	
	componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo. - -	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi	
	previsti dall'art.2477 c.c.. In tutti i casi di nomina dell'organo di	
	controllo, anche se monocratico, ad esso si applicano le norme sul	
	Collegio Sindacale previste per le società per azioni.-----	
	Articolo 21 - DECISIONI DEI SOCI -----	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,	
	dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del	
	capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.-----	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----	
	a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----	
	b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo; -----	
	c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del	

	revisore;-----	
	d. le modificazioni dello statuto;-----	
	e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;-----	
	f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.--	
	Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte	
	della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale	
	sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli	
	amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro	
	delle imprese.-----	
	Articolo 22 - DIRITTO DI VOTO -----	
	Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.-----	
	Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il	
	socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.-----	
	Articolo 23 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO	
	ESPRESSO PER ISCRITTO -----	
	Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 29, le	
	decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione	
	scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.-----	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso	
	espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia	
	assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia	
	assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.-----	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico	

	documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo	
	di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del	
	capitale sociale come previsto al successivo articolo 33 del presente	
	statuto.-----	
	Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel	
	diverso termine indicato nel testo della decisione. -----	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono	
	essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. -----	
	Articolo 24 - ASSEMBLEA -----	
	Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel	
	precedente articolo 26 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci	
	devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.-----	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche	
	fuori dalla sede sociale, purché in Italia.-----	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività,	
	l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o	
	anche da un socio.-----	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai	
	libri sociali. -----	

	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque	
	anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze	
	previste per la prima convocazione. -----	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale	
	sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o	
	informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine	
	del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non	
	partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita	
	dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale	
	dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----	
	Articolo 25 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA -----	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del	
	consiglio di amministrazione o, in mancanza di costoro, dalla persona	
	designata dagli intervenuti. -----	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione	
	della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere	
	e regolare lo svolgimento della riunione ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni. -----	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video	

	collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto	
	nei relativi verbali:-----	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della	
	riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;-----	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché	
	di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 29 quarto comma) i	
	luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove sarà presente il presidente. -----	
	In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.-----	
	Articolo 26 - DELEGHE -----	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi	
	rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve	
	essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il	
	nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti,	

	nonché della persona che può eventualmente sostituirlo in forza di sub-	
	delega. -----	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche	
	per la seconda convocazione.-----	
	La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o	
	al revisore, se nominati.-----	
	Articolo 27 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA -----	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto	
	dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.-----	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato,	
	l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve	
	altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve	
	consentire, anche per allegato,-----	
	l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.-----	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente	
	a norma del precedente articolo 30. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine	
	del giorno.-----	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve	
	essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.-----	
	Articolo 28 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a	
	maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 26	
	lettere d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci	

	che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.-----	
	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il	
	voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale	
	sociale.-----	
	Per introdurre e per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli	
	soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il	
	consenso di tutti i soci.-----	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente	
	statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche	
	maggioranze.-----	
	Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto	
	della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di	
	interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.----	
	Articolo 29 - BILANCIO E UTILI -----	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.-----	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro il termine	
	di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata	
	entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando lo richiedono	
	particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società,	
	documentate dagli amministratori nella relazione di cui all'art.2428 c.c.-	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento	
	dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.-----	
	A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di	

	gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o	
	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio	
	del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di cui infra. -----	
	La società ai sensi dell'articolo 3, comma 3, d.lgs. n.112/2017 può	
	destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli	
	avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli	
	esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai	
	e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il	
	periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli	
	avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche	
	mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di	
	strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a	
	erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle	
	imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa	
	sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di	
	specifici progetti di utilità sociale. L'organo amministrativo deve, inoltre,	
	redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs.	
	112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro	

	delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.	
	Articolo 30 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:	
	a. per il decorso del termine;	
	b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta	
	impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata	
	entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività	
	dell'assemblea;	
	d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo	
	quanto è disposto dall'articolo 2482 ter c.c.;	
	e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;	
	f. per deliberazione dell'assemblea;	
	g. per le altre cause previste dalla legge.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve	
	effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine	
	di trenta giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo,	
	nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del	
	collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di	
	amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	

	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.-----	
	In caso di scioglimento, anche volontario, dell'Ente o di perdita	
	volontaria della qualifica di impresa sociale il patrimonio residuo,	
	dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente	
	rivalutato o aumentato e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti	
	di cui all'articolo 3 comma 3 lettera del D.lgs 112/2017, è devoluto ad	
	altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni	
	ovvero ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.-----	
	Articolo 31 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI	
	DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ -----	
	Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura	
	dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito	
	regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di	
	coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti	
	direttamente interessati alle attività della società. -----	
	In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti,	
	potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci	
	convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni	
	relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che	
	riguardano o impattano sui lavoratori tematiche. In caso di superamento	
	da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai	
	lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e	
	dell'organo di controllo.-----	
	Articolo 32 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E	

	CESSIONE D'AZIENDA -----	
	Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si	
	applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.-----	
	Articolo 33 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la	
	società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato da un soggetto estraneo alla società, il quale dovrà provvedere	
	alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più	
	diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel	
	termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al	
	Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.-----	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.-----	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.-----	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.-----	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e	
	determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.-----	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo	
	diversa decisione dell'arbitro.-----	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto	
	legislativo 17 gennaio 2003, n.5.-----	
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere	
	approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno i due	
	terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i	

29 di 29